

PROTOCOLLO DI ACCORDO

TRA

CIFA (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) nella persona del legale rappresentante Andrea CAFÀ da ora in avanti denominata CIFA

E

FEDERCOORDINATORI (Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza) con sede legale in Varese in Via Speroni, 14 nella persona del rappresentante legale Fabrizio LOVATO da ora in avanti denominata FEDERCOORDINATORI

PREMESSO

- a) che la CIFA rappresenta e tutela su tutto il territorio nazionale gli interessi di operatori dei diversi comparti economici nazionali;
- b) che FEDERCOORDINATORI rappresenta e tutela su tutto il territorio nazionale gli operatori nel campo della sicurezza che rivestono i ruoli di tecnico o coordinatore, ed in particolare di chi esercita professionalmente tale attività;
- c) che la CIFA è firmataria di CC.CC.NN.LL. in diversi settori e socio Fondatore dell'EBINASPRI – Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato – strumento di assistenza dei contratti collettivi sottoscritti;
- d) che la CIFA ha stipulato la convenzione con l'IN.P.S. per potere operare, ai sensi della legge 04.06.1973 nr. 311 e successive modificazioni, la trattenuta della quota associativa unitamente ai contributi obbligatori stabiliti dalle norme nei confronti dei "Rappresentanti, Commercianti Operatori del Turismo, Artigiani e PMI";
- e) che la CIFA promuove la formazione continua e si riconosce nel Fondo Nazionale Interprofessionale per la Formazione Continua FONARCOM;
- f) che FEDERCOORDINATORI promuove anch'essa la formazione continua e si riconosce nel Fondo Nazionale Interprofessionale per la Formazione Continua FONARCOM;
- g) che FEDERCOORDINATORI si riconosce nei fini statuari e negli obiettivi di CIFA, auspicando forme di collaborazione e sinergie comuni;





TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. FEDERCOORDINATORI chiede di aderire alla CIFA, dichiarando di conoscere e accettare lo statuto, per potenziare e migliorare a livello territoriale l'assistenza agli associati e promuovere ogni iniziativa, territoriale e nazionale, che possa diffondere la cultura e la diffusione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. CIFA, si dichiara d'accordo all'adesione, dichiarando altresì di conoscere e accettare lo statuto di FEDERCOORDINATORI alla quale riconosce la piena autonomia logistica, amministrativa senza interferire nei rapporti con i suoi associati. Pertanto, questi ultimi non concorreranno nell'ambito di CIFA a tutti i livelli, alla costituzione di maggioranze o minoranze - in nessuna sede o circostanza territoriale e nazionale e non possono ricoprire cariche statutarie della CIFA - ma parteciperanno a pieno titolo con diritto di proposta e con voto consultivo, all'indirizzo politico-sindacale;
3. FEDERCOORDINATORI accetta quanto indicato al punto precedente e si impegna a partecipare attivamente e costruttivamente a fornire un contributo all'indirizzo politico-sindacale di CIFA;
4. CIFA autorizza FEDERCOORDINATORI a rappresentare, per gli ambiti di competenza, le istanze della Confederazione Nazionale;
5. FEDERCOORDINATORI potenzierà la promozione della formazione continua dando ampia visibilità al Fondo FONARCOM;
6. CIFA promuoverà FEDERCOORDINATORI negli ambiti e sui tavoli di lavoro di competenza settoriale;
7. FEDERCOORDINATORI verserà a CIFA, a decorrere dal 01/01/2009, e per i primi tre anni la percentuale del 20% delle quote annuali dei propri iscritti ordinari. A partire dall'anno 2012 la percentuale dovuta sulle quote annuali sarà quella ordinaria del 30%.
FEDERCOORDINATORI si impegna a trasmettere annualmente a CIFA la situazione delle adesioni sociali ordinarie al fine di determinare la quota da versarsi alla Confederazione Nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno solare.
8. L'adesione alla CIFA non comporterà per FEDERCOORDINATORI alcun altro onere contributivo e/o associativo o versamento di quote oltre quanto pattuito nel presente articolo.
9. I contenuti della presente convenzione sono ridefinibili annualmente a richiesta di una delle parti, comunicate per iscritto almeno due mesi prima della scadenza.

FEDERCOORDINATORI

10. L'annullamento della presente convenzione e quindi ogni rapporto tra le parti deve essere comunicato con atto di disdetta, anche da parte di uno solo dei contraenti, da inviare presso la sede della controparte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui la convenzione non avrà più alcuna efficacia, fermo restando gli obblighi sia finanziari (versamento quota associativa nella misura come sopra stabilita) ed organizzativi per l'anno corrente.
11. La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li 04 / 12 / 2008

Il Presidente Nazionale

CIFA



Il Presidente

FEDERCOORDINATORI

FEDERCOORDINATORI

